

AL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI

REGGIO EMILIA

18710

NOTA DI SICRIZIONE

Il sottoscritto DOTTOR GIAN DOMENICO SERRI, Notaio in Reggio Emilia ed iscritto presso il Collegio Notarile della stessa Città, ai sensi ed agli effetti delle vigenti disposizioni di legge,

d e p o s i t a

una copia autentica dell'atto ricevuto dal sottoscritto in data 29 Dicembre 1988 al n.87744/23006 di repertorio, registrato a Reggio Emilia il 17 Gennaio 1989 al n.106 Mod.71/M,

portante:

la costituzione di società cooperativa a responsabilità limitata denominata:

"DIMORA D'ABRAMO -Cooperativa di solida

rietà sociale a responsabilità limitata"


con sede in Reggio Emilia Via U.Codro n.14/2,

e chiede

che sia eseguita l'iscrizione nel Registro delle Società per ogni fine ed effetto di legge.

Reggio Emilia, 20 Marzo 1989

[Handwritten signature of Dott. Gian Domenico Serri]



N. 8474h di Repertorio

N. 23006 di Raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Societa'

Oggi ventinove dicembre millenovecentoottantotto

29 Dicembre 1988

in Reggio Emilia nel mio studio in Via Toschi N.14.

Innanzi a me Dottor GIAN DOMENICO SERRI notaio in

Reggio Emilia, ed iscritto presso il Collegio Nota-

rile della stessa Città, sono presenti i Signori:

RUINI ROBERTO nato a Sassuolo (MO) il 18 Settembre


1964, domiciliato a Scandiano in via Longarone N.

35, funzionario,

Codice Fiscale dichiaratomi RNU RRT 64P18 I462Y,

sposato in regime di comunione dei beni

come dichiara;



SIMONAZZI Don DANIELE nato a Reggio Emilia il 25

Settembre 1959, ivi domiciliato in Via Adua N.79,

sacerdote, Codice Fiscale dichiaratomi SMN DNL

59P25 H223J,celibe,come lo stesso dichiara,

MAGNANI ANNA FRANCESCA nata a Reggio Emilia il 20

Ottobre 1963,ivi domiciliato in Via Campo Marzio N.

10, impiegata,

Codice fiscale dichiaratomi MGN NRF 63R60 H223L,

nubile come dichiara;

*

2

PIACENTINI GIUSEPPE nato a Reggio Emilia il 22 Novembre 1957, ivi domiciliato in Via Morandi N.2, impiegato,

Codice Fiscale dichiaratomi PCN GPP 57S22 H223F, sposato in regime di comunione dei beni come dichiara;

BERTOLINI EUGENIO nato a Reggio Emilia il 14 Luglio 1964, ivi domiciliato in Via Matteotti N.4, studente,

Codice Fiscale dichiaratomi BRT GNE 64L14 H223L, celibe come dichiara;

ROMANI FABIO nato a Scandiano il 12 Aprile 1954, ivi domiciliato in Via Bassi N.5, medico,

Codice Fiscale dichiaratomi RMN FBA 54D12 I496M, sposato in regime di comunione dei beni come dichiara;

DOSSETTI GIUSEPPE nato a Cavriago (RE) il 6 Settembre 1942, domiciliato a Reggio Emilia in Via Fabio Filzi N.22, sacerdote,



Codice Fiscale dichiaratomi DSS GPP 42P06 C405K, celibe come dichiara;

* IOTTI GIULIO nato a Reggio Emilia il 28 Ottobre 1931, ivi domiciliato in Via Sagacio Muti N.17,

impiegato,

3.

Codice Fiscale dichiaratomi TTI GLI 31R28 H223Y,

sposato in regime di comunione _____

dei beni come dichiara; _____

BORTOLANI CARLO nato a Rubiera il 2 Luglio 1937,

domiciliato a Reggio Emilia in Via Lusenti N.16,

insegnante, _____

Codice Fiscale dichiaratomi BRT CRL 37L02 H6280,

sposato in regime di comunione _____

dei beni come dichiara; _____

BONACINI GIOVANNI nato a Reggio Emilia il 20 Gen-

naio 1967, ivi domiciliato in Via Ferrer N.5,

geometra, _____

Codice Fiscale dichiaratomi BNC GNN 67A20 H223A,

sposato in regime di comunione _____

dei beni come dichiara; _____

TAGLIAFERRI LORENZO nato a Cornuda (Treviso) il

31 Maggio 1924, _____

domiciliato a Reggio Emilia in Via Gozzi N.36,

pensionato, _____

Codice Fiscale dichiaratomi TGL LNZ 24E31 D030F,

sposato in regime di comunione _____

dei beni come dichiara; _____

*

CODELUPPI LUIGI nato a Reggio Emilia il 13 Luglio

1962, domiciliato a Casalgrande, frazione Salvaterra
in Via Reverberi N.63, in attesa d'occupazione,
Codice Fiscale dichiaratomi CDL LNT 62L13 H223I,
sposato in regime di comunione dei beni
come dichiara;

CERVI GIOVANNI nato a Montecchio Emilia il 31 Lu-
glio 1944, ivi domiciliato in Via Cervi N.2,
impiegato,

Codice Fiscale dichiaratomi CRV GNN 44L3I F4630,
sposato in regime di comunione dei beni
come dichiara;

NUNNARI FABIO na a Reggio Emilia il 26 Luglio 1959,
ivi domiciliato in Via Dante N.4, impiegato,

Codice Fiscale dichiaratomi NNN FBA 59L26 H223S,
celibe
come dichiara;

NITROSI DAVIDE nato a Reggio Emilia l'8 Giugno
1966, domiciliato a Sant'Ilario d'Enza, Via Brenta N.
11/b, studente,

Codice Fiscale dichiaratomi NTR DVD 66H08 H223L,
celibe,
come dichiara;

GRASSELLI LUCA nato a Reggio Emilia il 16 Giugno
* 1967, domiciliato a Quattro Castella in Via De Ga-
speri N.25,



Codice Fiscale dichiaratomi GRS LCU 67H16 H223A, 5

operatore sociale _____

celibe come dichiara;

BOSI MARINELLA nata a Reggio Emilia il 19 Settembre 1953, ivi domiciliata in Via Alfieri N.41, impiegata,

sposata in regime di comunione dei beni come dichiara;

Codice Fiscale dichiaratomi BSO MNL 53P59 H223I,

SEROFILLI MAURIZIO nato a Castelnuovo nè Monti il 14 Marzo 1956,

domiciliato a Scandiano, Via Kennedy, 4, funzionario ENAIP, codice

fiscale dichiaratomi SRF MRZ 56C14 C219U, celibe come dichiara;

tutti cittadini italiani, della cui identità personale sono certo.

I componenti, dopo aver rinunciato d'accordo tra lo-

ro e col mio consenso all'assistenza dei testimoni,

mi chiedono di ricevere questo atto col quale con-

vengono quanto segue:

1°) Tra gli intervenuti viene costituita una Socie-

tà Cooperativa a Responsabilità Limitata denomina-

ta: "DIMORA D'ABRAMO - Cooperativa di solidarietà

sociale a responsabilità limitata," con sede in Reg-

gio Emilia, Via U. Codro N.14/2.

2°) Lo scopo della Società, le condizioni per la am-

missione ed esclusione dei soci, le forme di convo-

cazione dell'assemblea, il numero ed il potere degli

Amministratori e dei Sindaci, e quant'altro possa

essere prescritto per la regolare costituzione del-

*

6

la Società Cooperativa, risultano dallo Statuto Sociale composto di N. 37 (trentasette) articoli che le parti dichiarano di avere prima d'ora discusso ed approvato articolo per articolo e nel suo complesso, di cui mi viene consegnato un esemplare, che dopo averne data lettura alle parti, allego a questo atto sotto la lettera "A".

Eugenio Bertolini
me lo ha fatto

3°) La durata della cooperativa è fissata sino al 2040.

4°) Il capitale sociale è variabile entro le misure stabilite dalle leggi speciali per le agevolazioni fiscali ed è ripartito in un numero di quote pari al numero dei soci.

Ogni socio sottoscrive una quota da Lire 50.000=CINQUANTAMILA=e così in complesso Lire 900.000 NOVECENTOMILA=

5°) Con la loro accettazione vengono chiamati a comporre il primo Consiglio di Amministrazione i

Signori:

Fotti Giulio **Presidente,**

Bertolini Eugenio Vice Presidente,

Simonazzi Don Daniele

Dossetti Don Giuseppe

* Piacentini Giuseppe Consiglieri; -

6°) A comporre il primo Collegio Sindacale vengono



nominati i Signori:

7

TAGLIAFERRI LORENZO Presidente,

CERVI GIOVANNI Sindaco Effettivo,

RUINI ROBERTO Sindaco Effettivo,

SEROFILLI Dr. MAURIZIO Sindaco Supplente,

BONACINI GIOVANNI Sindaco Supplente,

7°) Proviviri vengono nominati i Signori:

FANTUZZI ANNA

FERRETTI ANTONIO

FORTELLI MAURO

8°) I componenti delegano il Presidente del Consi-

glio di Amministrazione signor Iotti Giulio

per il compimento di tutte le pratiche necessarie

per la costituzione della Società Cooperativa a

norma delle leggi vigenti, autorizzandolo anche ad

apportare al presente atto ed all'allegato statuto

sociale tutte le modifiche che fossero richieste

dalla competente Autorità in sede di omologazione,

senza bisogno di convocare ulteriormente i soci.

9°) Per le firme marginali del presente atto e del-

l'allegato Statuto Sociale vengono delegati i si-

gnori:

Bertolini Eugenio,

Iotti Giulio

*

10°) Le parti mi dichiarano che il costo presunto

8

della presente costituzione è di Lire 1.500.000=

UNMILIONE CINQUECENTOMILA=

L'atto scritto in poca parte da me e nel resto da persona di mia fiducia su otto pagine con questa fin qui di due fogli è stato da me letto alle parti che lo approvano.

Fto. Don Giuseppe Dossetti

Fto. Simonazzi Don Daniele

Fto. Marinella Bosi

Fto. Roberto Ruini

Fto. Anna Francesca Magnani

Fto. Giuseppe Piacentini

Fto. Fabio Romani

Fto. Bortolani Carlo

Fto. Bonacini Giovanni

Fto. Tagliaferri Lorenzo

Fto. Codeluppi Luigi

Fto. Cervi Giovanni

Fto. Fabio Nunnari

Fto. Davide Nitrosi

Fto. Grasselli Luca

Fto. Giulio Iotti

Fto. Eugenio Bertolini

Fto. Serofilli Maurizio

Fto. Dott. GIAN DOMENICO SERRI Notaio



Allegato "A" al N. 84444/23006 di Repertorio 9.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1

La Cooperativa si denomina "DIMORA D'ABRAMO - Cooperativa di solidarietà sociale a responsabilità limitata."

ART. 2

La Cooperativa ha sede in Reggio Emilia, Via U Codro 14/2. Con delibera dell'assemblea a norma di legge possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ART. 3

La durata della cooperativa è fissata al 2040.

ART. 4

La Cooperativa si ispira ai principi cristiani della condivisione evangelica.

Inoltre si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono.

la mutualità, la solidarietà, una equa distribuzione dei beni, il lavoro inteso non come sfruttamento, ma come reciproca collaborazione in base alle capacità di ciascuno, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai

10

ruoli.

Operando secondo questi principi intende organizzare un'impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi sociali ed educativi al fine di contribuire a realizzare nel movimento cooperativo una nuova economia della sobrietà e della fraternità.

Per far ciò la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro una attività finalizzata al recupero e alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale, nonché all'inserimento sociale e lavorativo di persone che si trovino in stato di bisogno, handicap o emarginazione. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo, professionale e di volontariato o quali utenti, partecipino, nelle diverse forme, alla attività e alla gestione della Cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

A tal fine aderisce, accettandone lo Statuto,



all'Associazione Nazionale di Rappresentanza, Assistenza, Tutela del Movimento Cooperativo denominata "Confederazione Cooperative Italiane", e all'Unione Provinciale delle Cooperative di Reggio Emilia.

ART. 5

La Cooperativa si prefigge la:

- 1) Gestione di servizi riabilitativi di accoglienza, di animazione e di assistenza, di comunità alloggio e terapeutiche, di comunità di convivenza, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale.
- 2) Promozione e gestione dei corsi volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo C.E.E., degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli.

Per raggiungere tali finalità la Cooperativa può impegnarsi nella:

- a) Produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale che non.
- b) Conduzione di aziende agricole e forestali nonché coltivazioni ortofrutticole e/e florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione

12

del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette.

c) Erogazione di servizi a privati, imprese e non ed in particolare ad enti pubblici, quali U.S.L, Comuni, Province e Regioni.

La cooperativa può partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.

La Cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonché - compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, pure necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

La Cooperativa può raccogliere prestiti dai soci per i quali predisporrà apposito regolamento.

TITOLO II

SOCI

ART. 6

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali.



La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è ^B limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 7

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

- a) nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta;
- b) i motivi della richiesta;
- c) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere;

ART. 8

Sull'accoglimento della domande di ammissione a socio decide il consiglio di amministrazione, senza l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato a norma dell'art. 12.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del consiglio d'amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

ART. 9

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le delibere assunte

14

dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione.

ART. 10

La qualità di socio si perde per morte, recesso, Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto al valore nominale.

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso.

ART. 12

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consiglio

d'amministrazione può escludere il socio che:



a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio d'amministrazione;

b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli

15.
obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa o
si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in
questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo
lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e
l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi
dal detto invito semprechè il socio si mantenga
inadempiente;

c) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare
moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti
dissidi o disordini tra i soci;

d) senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio
d'Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano
interessi o svolgano attività contrastanti con quelli
della Cooperativa.

ART. 13

Le deliberazioni prese dal Consiglio d'Amministrazione a
norma degli artt. 10, 11, 12, devono essere comunicate a
mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può
ricorrere soltanto al Collegio dei Provibiri.

Il mancato ricorso al Collegio dei Provibiri entro 30 giorni
dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione
della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della
delibera resta sospesa sino alla decisione del Collegio dei
Provibiri.

16

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE - QUOTE

ART. 14

Il capitale sociale è formato da un numero illimitato di quote del valore minimo di L. 10.000 ciascuna e se superiori di un valore multiplo di L. 10.000.

ART. 15

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

TITOLO IV

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI - DESTINAZIONE UTILI

ART. 16

L' esercizio sociale va dall' 1.1 al 31.12 di ogni anno.

ART. 17

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori oltre a quanto disposto dall'art. 2429 bis deve illustrare sull'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio dei soci, di persone non socie e della comunità



tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

ART 18

Nessun utile può essere distribuito ai soci;

l'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere integralmente destinata a riserva.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART. 19

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) il Collegio dei Provibiri;

A) ASSEMBLEA

ART. 20

L'assemblea ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori;
- c) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro

18

numero, i sindaci, il presidente del collegio sindacale ed il collegio dei provviri;

4) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori per l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto 1.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sul relativo bilancio.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della società e sulla revoca della liquidazione medesima.

Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività debbono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.

ART. 21

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a



tutti i soci, almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

19

Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

Nell' avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 22

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

ART. 23

All'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti almeno da tre mesi nel libro dei soci.

29

Fugener Bertolom
ver. 2

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta.

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Non possono essere mandatari nè gli amministratori, nè gli impiegati della società.

ART. 24


L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, salvo che su richiesta di almeno cinque soci l'assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario e di due scrutatori; il segretario può anche essere una persona non socia.

Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell'assemblea.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.



21

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 25

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da 5 a 7 membri eletti dall'assemblea tra i soci.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica 3 anni.

I consiglieri non hanno diritto a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

ART. 26

Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore.

ART. 27

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi

recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei

caso di urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci

22

effettivi almeno un giorno prima della riunione ne siano informati.

*Fugere Borsolini
in e
fatti*

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono sempre palesi salvo unanime diversa decisione degli amministratori intervenuti e parere favorevole dei sindaci presenti.

A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente se la votazione è palese e viene respinta la proposta se la votazione è segreta.

Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

ART. 28

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per



l'attuazione dell'oggetto sociale.

ART. 29

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni e i compensi.

ART. 30

La rappresentanza sociale spetta al Presidente ed al Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

C) COLLEGIO SINDACALE

ART. 31

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea anche tra non soci.

Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Ai sindaci, stante la finalità sociale, non viene corrisposto alcun compenso.

ART. 32

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti

24
Eugenio Bortolan

e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale deve, altresì, accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Dagli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

ART. 33

I sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio d'Amministrazione e delle assemblee.

I sindaci devono convocare l'assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori.

D) IL COLLEGIO DEI PROVIBIRI

ART. 34

Il Collegio dei Provibiri si compone di tre membri nominati dall'assemblea tra persone estranee alla Cooperativa.

Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili e non hanno



ritto di alcuna retribuzione.

25

Cooperativa ed i soci sono obbligati a rimettere alla
decisione del Collegio dei Proviviri la risoluzione di tutte
le controversie relative all'interpretazione delle
disposizioni contenute nell'atto costitutivo, nello statuto,
nei regolamenti o derivanti da deliberazioni assunte dagli
organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto per
quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

Il ricorso ai proviviri deve essere proposto, a pena di
decadenza, nel termine di 30 giorni dalla contestazione
dell'atto che determina la controversia.

I proviviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con
l'assistenza da ogni formalità.

TITOLO VI

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 35

È vietata la distribuzione ai soci dei residui attivi
di bilancio.

È vietata la distribuzione delle riserve fra i soci
durante la vita sociale,

è pure vietata la distribuzione tra i soci

le riserve indivisibili di cui all'art. 12 Legge 904/77,

attualmente costituite con accantonamento di somme, sia

durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo

scioglimento.

Stampa:
SIALE
1781
1870

76

*Luigi
Borghese Borstolmi*

In caso di scioglimento e liquidazione della Società,

l'intero patrimonio netto, dedotto soltanto il rimborso delle quote liberate dai soci, deve essere devoluto a scopi di pubblica utilità, conformemente al fine mutualistico (art. 26 Legge 17/12/1947 n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni).

In caso di controversia decide il Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale, d'intesa con quelli per le Finanze e per il Tesoro, udita la Commissione Centrale per la cooperazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

CAUSE DI SCIoglimento

ART. 36

- La decorrenza del termine
- Il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo
- Impossibilità di funzionamento
- Continuata inattività dell'Assemblea
- Perdita del capitale sociale
- Deliberazione di assemblea
- La perdita della caratteristica di Cooperativa di Solidarietà Sociale

Sono inoltre fatte salve le disposizioni speciali.

ART. 37



27

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 22 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori preferibilmente tra soci, stabilendone i poteri

Fto. Don Giuseppe Dossetti

Fto. Simonazzi Don Daniele

Fto. Marinella Bosi

Fto. Roberto Ruini

Fto. Anna Francesca Magnani

Fto. Giuseppe Piacentini

Fto. Fabio Romani

Fto. Bortolani Carlo

Fto. Bonacini Giovanni

Fto. Tagliaferri Lorenzo

Fto. Codeluppi Luigi

Fto. Cervi Giovanni

Fto. Fabio Numari

Fto. Davide Nitrosi

Fto. Grasselli Luca

Fto. Serofilli Maurizio

Fto. Giulio Iotti

Fto. Eugenio Bertolini

Fto. Dott. GIAN DOMENICO SERRI Notaio

Registrato a Reggio Emilia il 17-1-1989
al N. 105 Mod. 71/M
Il Direttore

F. Lo Ceello Reg. Gaetano.

CERTIFICO io sottoscritto Dottor GIAN DOMENICO SERRI
Notaio in Reggio Emilia, che la presente copia, che occupa
ventotto facciate con questa fin qui è conforme all'originale
Si rilascia per la Società

Gian Domenico Serrì

